

STATUTO

NUVOLA BIANCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TARANTO TA VIA REGINA
MARGHERITA 3

Numero REA: TA - 208115

Codice fiscale: 03320900735

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-01-2022 - Statuto completo	2
--	---



Raffaele Disalato
Notaro

-----Allegato "A" atto n. 11468 repertorio - n. 9375 fascicolo-----

-----S T A T U T O-----

-----Titolo I-----

-----DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO-----

-----Articolo 1-----

E' costituita la Società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata
"NUVOLA BIANCA ¹ COOPERATIVA SOCIALE A R.L."-----

-----Articolo 2-----

La Società ha sede legale in **Taranto**, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione
eseguita presso il Registro delle Imprese, ai sensi di Legge.-----

E' di competenza dell'assemblea dei soci il trasferimento della sede legale, nonché
l'istituzione e la soppressione sia in Italia che all'estero, di sedi secondarie, succursali,
agenzie ed uffici di rappresentanza.-----

L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede legale nell'ambito dello
stesso Comune, nonché istituire e sopprimere ovunque unità locali operative, quali:
succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza.-----

-----Articolo 3-----

La durata della Società Cooperativa è a tempo indeterminato.-----

-----Articolo 4-----

La cooperativa, secondo i principi della mutualità e senza fini di speculazione privata,
si propone di perseguire in modo organizzato l'interesse generale della comunità
alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione
di servizi socio-sanitari ed educativi di cui all'art. 1 comma 1 lettera a) Legge 381/91
e successive modificazioni ed integrazioni, a favore di soci e di terzi.-----

La cooperativa ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma

3 di 27

	renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle per-	
	sone in stato di bisogno;-----	
	- la gestione di strutture di accoglienza per persone anziane, autosufficienti e non,	
	servizie centri di riabilitazione;-----	
	- la gestione di call center e numeri verdi in favore di categorie deboli;-----	
	- l'attività di telesoccorso e telecompagnia; l'attività di taxi sociale;-----	
	- la strutturazione e gestione di attività didattiche e ricreative attraverso l'attuazione	
	di corsi e di laboratori ludici e artistici con obiettivi educativi, a favore dei disabili;--	
	- l'organizzazione e l'esecuzione di corsi di formazione professionale;-----	
	- la cooperazione per la realizzazione delle attività statutarie potrà concorrere a lici-	
	tazioni, convenzioni o affidamenti da privati o enti pubblici, potrà assumere ordina-	
	tivi di lavoro anche concorrendo a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati. La	
	cooperativa per il raggiungimento degli scopi indicati potrà richiedere ed utilizzare	
	le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato, dalle Regioni, dagli enti locali dalle as-	
	sociazioni di comuni e dagli altri enti locali, così come da imprese private, potrà sti-	
	pulare convenzioni, al fine di ottenere finanziamenti e contributi da enti pubblici e	
	privati o da singole persone a parziale o totale copertura del servizio prestato, potrà	
	contrarre mutui. Essa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili	
	alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo svi-	
	luppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi	
	della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;	
	potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento	
	e non di collocamento sul mercato. La cooperativa può operare anche con terzi.-----	
	La società dovrà curare la formazione morale e professionale dei propri soci e non;	
	provvedere al miglioramento economico e morale dei soci nonché ad ogni altra for-	

ma di assistenza e previdenza applicando i principi ed i metodi della cooperazione e della mutualità.

La cooperativa è facultata ad acquisire finanziamenti, sia a titolo fruttifero, che infruttifero, presso i propri soci per il conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art.11 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n.385 e nei limiti prefissati dalla delibera C.I.C.R. del 19 luglio 2005, salvo ulteriori determinazioni legislative e/o ministeriali.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Società potrà, strumentalmente, compiere - nel rispetto delle norme vigenti - tutti gli atti e le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, finanziarie, ritenuti necessari o utili a tal fine; per quanto concerne l'attività finanziaria, la Società potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre Società ed Aziende, prestare fidejussioni e garanzie reali e svolgere attività di finanziamento in genere, ma solo in via strumentale e non prevalente, per la realizzazione dell'oggetto sociale, con espressa esclusione di ogni esercizio nei confronti del pubblico.

-----Titolo II-----

-----DISCIPLINA DI RIFERIMENTO-----

-----Articolo 5-----

Alla Società Cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente Statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del Codice Civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del Codice Civile, in materia di Società a responsabilità limitata, oltre a tutte le leggi speciali in materia riferibili alla Società Cooperativa.

-----REGIME MUTUALISTICO-----

-----Articolo 6-----

La Società Cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente, ai sensi dell'articolo 2512 del Codice Civile.

Pertanto la Società Cooperativa si iscriverà nell'apposito Albo delle Società Cooperative a mutualità prevalente ed il numero di iscrizione verrà indicato negli atti e nella corrispondenza.

-----Titolo III-----

-----SOCI COOPERATORI-----

-----Articolo 7-----

Il numero dei soci non può essere inferiore a 3 (tre) persone fisiche, ai sensi del primo comma dell'articolo 2522 del Codice Civile.

Possono essere soci esclusivamente persone fisiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Società Cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Inoltre possono diventare soci tutti coloro che siano nelle condizioni di concorrere, in qualunque modo, alla realizzazione degli scopi sociali.

L'ammissione deve essere coerente con la capacità della Società Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici e amministrativi, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Società Cooperativa.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero

non può superare la metà del numero complessivo dei soci.-----

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.-----

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.-----

Nella gestione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti-----

-----Articolo 8-----

Non possono, in ogni caso, essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della Società Cooperativa.-----

Inoltre, è fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre Società Cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente.-----

-----Articolo 9-----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:-----

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;--
- b) l'indicazione della effettiva attività di lavoro svolta;-----
- c) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore ad Euro 25 (venticinque) cadauna, né superiore complessiva-

mente ad Euro 500 (cinquecento);-----

d) la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.-----

-----**Articolo 10**-----

L'Organo Amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 7) del presente Statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.-----

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci.-----

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo Amministrativo deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.-----

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.-----

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'Organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'assemblea stessa.-----

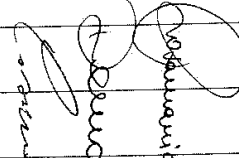
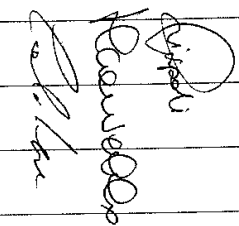
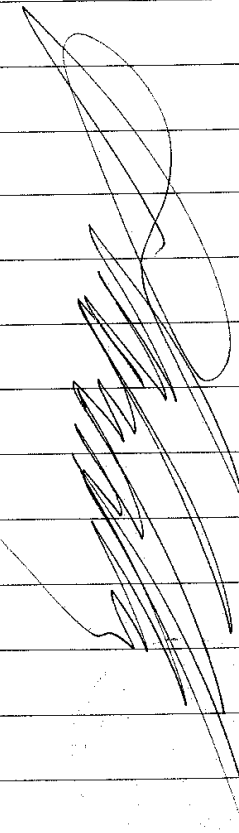
L'Organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.-----

-----**Articolo 11**-----

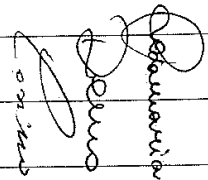
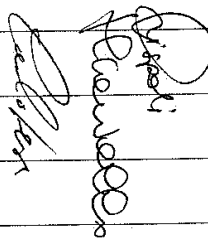
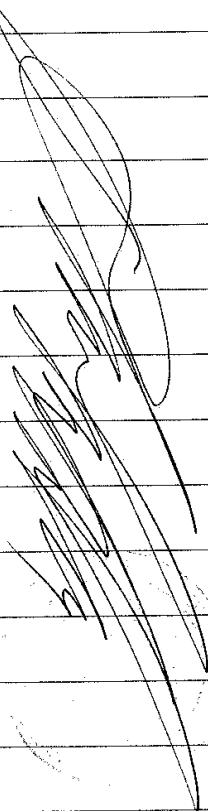
I soci sono obbligati a versare con le modalità e termini che verranno indicati dall'Organo amministrativo:-----

- le quote sociali sottoscritte;-----

- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;-----

 	- la tassa di ammissione che sarà determinata, ai sensi di Legge, di anno in anno
	dall'assemblea dei soci, non rimborsabile in alcun caso;-----
	- corrispondere i contributi mensili alle spese, che saranno fissati con delibera
	dell'Organo amministrativo.-----
	Inoltre i soci si intendono obbligati a:-----
	- cooperare per il proficuo svolgimento delle attività sociali;-----
	- osservare le disposizioni dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni
	legalmente adottate dagli Organi sociali.-----
	----- Titolo IV -----
	----- RECESSO -----
	----- Articolo 12 -----
	Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio:-----
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----
	b) che venga a trovarsi in condizioni tali da non essere più in grado di partecipare al
	raggiungimento degli scopi sociali;-----
	c) qualora si addivenga al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società;-----
	d) qualora intervenga la fusione o la scissione della Società Cooperativa;-----
	e) qualora sia deliberata la revoca dello stato di liquidazione;-----
	f) qualora sia deliberato il trasferimento della sede legale all'estero;-----
	g) qualora sia deliberata l'eliminazione di una o più cause di recesso previste nel pre-
	sente Statuto;-----
	h) qualora intervenga il compimento di operazioni che comportano una sostanziale
	modificazione dell'oggetto sociale oppure una rilevante modificazione dei diritti at-
	tribuiti ai soci.-----
	Il recesso non può essere parziale.-----

	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società	
	Cooperativa.-----	
	L'Organo amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione	
	per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente	
	statuto, legittimano il recesso.-----	
	Se i presupposti del recesso non sussistono, l'Organo amministrativo deve darne	
	immediata comunicazione al socio.-----	
	Il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può pro-	
	porre opposizione innanzi al Tribunale.-----	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione	
	del provvedimento di accoglimento della domanda.-----	
	Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera	
	dell'Organo amministrativo, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in cor-	
	so, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio	
	successivo.-----	
	----- ESCLUSIONE -----	
	----- Articolo 13 -----	
	L'esclusione è pronunciata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti	
	dalla Legge nei confronti del socio:-----	
	a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in Socie-	
	tà Cooperativa;-----	
	b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;-----	
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal prece-	
	dente articolo 7) del presente Statuto senza la prevista autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo;-----	

	d) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;-----	
	e) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società Cooperativa;-----	
	f) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi alla Società Cooperativa;-----	
	g) che senza giustificato motivo non partecipi per più di 3 (tre) volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;-----	
	h) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo;-----	
	i) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempienza come delineato dall'articolo 1453 del Codice Civile.-----	
	L'esclusione va deliberata dall'Assemblea col voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i Soci, escluso dal computo il Socio da sanzionare.-----	
	La delibera deve essere congruamente motivata in ordine ai fatti specifici che la hanno determinata.-----	
	L'esclusione sarà comunicata al Socio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.-----	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina contestualmente anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.-----	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti al Tribunale.-----	
	-----DECADENZA-----	
	-----Articolo 14-----	

La decadenza è pronunziata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti, inabilitati, falliti e di quelli che abbiano perso i requisiti per la partecipazione alla Società.-----

-----**MORTE DEL SOCIO**-----

-----**Articolo 15**-----

In caso di morte, gli eredi del socio defunto, limitatamente al coniuge ed ai figli, hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti dal presente Statuto per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'Organo amministrativo.-----

-----**Articolo 16**-----

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione, la decadenza o la morte del socio.-----

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso del valore nominale delle somme versate, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo, ad eccezione:-----

- delle quote per spese di amministrazione e gestione della Società Cooperativa e delle eventuali altre spese debitamente documentate, il tutto secondo il risultato dell'esercizio sociale nel quale il recesso, l'esclusione, la decadenza diventi efficace o si sia verificata la morte.-----

La liquidazione delle somme, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, è effettuata dall'Organo Amministrativo entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla data di approvazione del bilancio stesso ed a seguito della richiesta scritta avanzata dal socio receduto, decaduto, escluso o dagli eredi del socio defunto, all'Organo Amministrativo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.-----

La mancata richiesta, trascorsi cinque anni dal recesso, dall'esclusione, dalla decadenza o dal decesso, comporta la perdita delle somme a qualsiasi titolo versate che saranno devolute al fondo di riserva legale della Società Cooperativa.-----

-----Titolo V-----

-----PATRIMONIO SOCIALE-----

-----Articolo 17-----

Il patrimonio della Società Cooperativa è costituito dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:-----

a) da un numero illimitato di quote sociali, ciascuna del valore di Euro 25 (venticinqu);-----

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 20) del presente Statuto, nonché con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;-----

c) da eventuali riserve non destinate alla copertura di specifici oneri;-----

d) da qualunque liberalità che pervenisse alla Società Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;-----

e) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote sociali formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli Organi Sociali;-----

f) dalla riserva straordinaria;-----

g) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per Legge.-----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sociali sottoscritte.-----

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della Società Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.-----

-----CONFERIMENTI E QUOTE SOCIALI-----

Articolo 18

I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote del valore nominale di Euro 25 (venticinque) ciascuna.

Le quote della Società Cooperativa non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari né essere cedute senza la preventiva autorizzazione dell'Organo amministrativo; esse non possono essere cedute nemmeno agli altri soci con effetto verso la Società Cooperativa.

La quota sociale è nominativa, ma può essere posseduta anche da due soggetti purché entrambi soci regolarmente iscritti nel Libro dei soci della Società Cooperativa.

Il Socio non può cedere la sua quota per atto tra vivi, se non previo nulla-osta espresso dall'Organo Amministrativo.

Circa la procedura da seguire da parte del Socio che intende trasferire la sua quota, si fa rinvio all'art.2530 c.c.

Contro il diniego, il socio può, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione dinanzi al Tribunale.

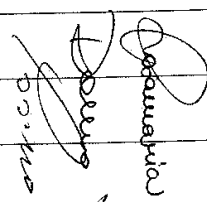
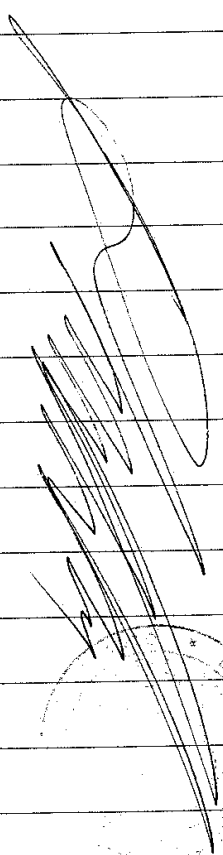
ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 19

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi ed alle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.

Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del Codice Civile.

	Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno es-	
	sere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.-----	
	In tale relazione l'Organo amministrativo illustra anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.-----	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società Cooperativa, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.-----	
	L'Organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni.-----	
	Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa.-----	
	Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente.-----	
	-----RIPARTO DEGLI UTILI-----	
	-----Articolo 20-----	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinando:-----	
	a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;-----	
	b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla Legge;-----	

c) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versa-	
to ed eventualmente rivalutato da distribuire in misura non superiore all'interesse	
massimo dei buoni fruttiferi postali, aumentato di due punti e mezzo;-----	
d) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato,	
nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutuali-	
stici ai fini fiscali;-----	
e) quanto residua alla riserva straordinaria.-----	
In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligato-	
rie per Legge ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che	
la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.-----	
-----Titolo VI-----	
-----ORGANI SOCIALI-----	
-----Assemblea-----	
-----Articolo 21-----	
L'assemblea è convocata dall'Organo amministrativo mediante avviso contenente	
l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della	
prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro)	
ore dopo la prima; l'avviso di convocazione deve essere recapitato ai soci almeno 8	
(otto) giorni prima dell'adunanza, per lettera raccomandata ovvero con altri mezzi di	
telecomunicazione idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.-----	
In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita	
quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti i compo-	
nenti dell'Organo Amministrativo e di controllo.-----	
L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dal-	
la chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative	

	alla struttura ed all'oggetto della Società Cooperativa entro 180 (centottanta) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale.-----	
	Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'Or-	
	gano amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione del-	
	le materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo (1/3) dei voti spet-	
	tanti ai soci cooperatori.-----	
	In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 8 (otto) giorni dalla	
	data di presentazione della richiesta stessa.-----	
	Per le decisioni che riguardano:-----	
	- le modifiche all'atto costitutivo e dello Statuto sociale;-----	
	- le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o	
	una rilevante modificazione dei diritti dei soci;-----	
	- la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione, la delibera-	
	zione dell'assemblea deve essere assunta alla presenza di un Notaio.-----	
	----- Decisione dei soci riuniti in assemblea -----	
	----- Articolo 22 -----	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge, dal pre-	
	sente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che	
	rappresentano almeno un terzo (1/3) del numero complessivo degli aventi diritto al	
	voto sottopongono alla loro approvazione.-----	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:-----	
	1) - l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;-----	
	2) - la nomina degli Amministratori e la struttura dell'Organo amministrativo;-----	
	3) - la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del revisore;-----	
	4) - le modificazioni dello Statuto;-----	

5) - la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;-----

6) - l'ammissione dei soci sovventori;-----

7) - la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica-
zione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;-----

8) - la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.-----

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assem-
bleare, con le modalità previste dall'articolo 2479 bis del Codice Civile.-----

-----**Costituzione dell'assemblea**-----

-----**Articolo 23**-----

L'assemblea è validamente costituita:-----

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà
più uno dei voti spettanti ai soci;-----

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o
rappresentati aventi diritto al voto.-----

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima come in seconda
convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rap-
presentati.-----

Tuttavia, le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le modificazioni dello Sta-
tuto, la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica-
zione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché lo
scioglimento anticipato e la liquidazione della Società Cooperativa, devono essere
adottate, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei soci regolarmente iscritti presso la Società Cooperativa.----

-----**Diritto di voto e rappresentanza in assemblea**-----

-----**Articolo 24**-----

	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci	
	da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote	
	sociali sottoscritte.-----	
	Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute.--	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assem-	
	blea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un	
	altro socio avente diritto al voto.-----	
	Ad ogni socio non possono essere conferite più di 10 (dieci) deleghe.-----	
	----- Presidenza dell'assemblea -----	
	----- Articolo 25 -----	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e, in sua	
	assenza, dal vice-presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designa-	
	ta dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.-----	
	La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'as-	
	semblea con la maggioranza dei voti presenti.-----	
	Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identi-	
	tà e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati del-	
	le votazioni.-----	
	----- Titolo VII -----	
	----- ORGANO AMMINISTRATIVO -----	
	----- Amministratori -----	58
	----- Articolo 26 -----	
	La Società cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione com-	
	posto da un minimo di tre ad un massimo di 5 (cinque) membri, su decisione dei soci	
	in sede di nomina.-----	

	L'amministrazione della Società Cooperativa può essere affidata anche a soggetti	
	non soci, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i so-	
	ci cooperatori.-----	
	Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre e-	
	sercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della loro carica.-----	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci	
	ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo amministrativo è stato ricostituito.----	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di	
	amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e un vice presidente.-----	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro	
	delle decisioni degli amministratori.-----	
	-----Consiglio di amministrazione-----	
	-----Articolo 27-----	
	Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali	
	vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo (1/3) degli	
	amministratori.-----	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione,	
	deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati,	
	con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno	
	3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.-----	
	Le adunanze del Consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide,	
	anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica	
	ed i sindaci effettivi, se nominati.-----	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la	

	presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono pre-	
	se con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.-----	
	In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.-----	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal	
	segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	amministratori.-----	
	Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della Società	
	Cooperativa.-----	
	In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministra-	
	tori.-----	
	Il Consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli ammini-	
	stratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i	
	contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.-----	
	Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo	
	2475, quinto comma, del Codice Civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di	
	recesso ed esclusione dei soci.-----	
	Il Consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale, se no-	
	minato, nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della presta-	
	zione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o	
	di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in al-	
	tra Società.-----	58
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli con decisione approvata dal Collegio sindacale se nominato,	
	purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori no-	
	minati dall'assemblea.-----	

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.-----

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.-----

-----**Rappresentanza legale**-----

-----**Articolo 28**-----

La firma sociale e la rappresentanza legale della Società Cooperativa sono affidate anche in giudizio al Presidente del Consiglio di amministrazione, al vice-presidente ed ai Consiglieri delegati, se nominati.-----

-----**Titolo VIII**-----

-----**COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE**-----

-----**Articolo 29**-----

Ove si verificassero i presupposti di Legge di cui all'articolo 2543, comma primo, del Codice Civile, la Società Cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti eletti dall'assemblea.-----

L'assemblea nomina il Presidente del Collegio stesso.-----

Il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.-----

I Sindaci durano in carica 3 (tre) anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.-----

Il Collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società Coopera-

	tiva e sul suo concreto funzionamento.-----	
	A tal fine, i Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individual-	
	mente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli	
	amministratori notizie, anche con riferimento a Società controllate, sull'andamento	
	delle operazioni sociali o su determinati affari.-----	
	Possono scambiare informazioni con i corrispondenti Organi delle Società control-	
	late in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale	
	dell'attività sociale.-----	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i Sindaci,	
	sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipen-	
	denti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ine-	
	leggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.-----	
	L'Organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari ed ai dipendenti dei	
	Sindaci l'accesso a informazioni riservate.-----	
	Il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli	
	2409 bis e seguenti del Codice Civile.-----	
	I Sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed	
	alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.-----	
	-----TITOLO IX-----	
	-----DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-----	
	-----Articolo 30-----	
	I programmi e le attività realizzati ed i servizi prestati dalla Società Cooperativa	
	sono disciplinati da appositi Regolamenti statutari, predisposti dal Consiglio di	
	Amministrazione ed approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste per le	

Assemblee straordinarie, che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica nei confronti dei soci.-----

-----CLAUSOLA COMPROMISSORIA-----

-----Articolo 31-----

Le controversie insorgenti tra i Soci e la Società e quelle promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci, ovvero nei loro confronti - purchè capaci di formare oggetto di compromesso ai sensi di Legge - saranno risolte da un Arbitro nominato su istanza del Socio più diligente dal Presidente del Tribunale del Circondario in cui si trova la sede sociale.-----

L'Arbitro giudicherà secondo diritto, in modo rituale.-----

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della Parte soccombente, salva diversa decisione assunta dall'Arbitro.-----

-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

-----Articolo 32-----

La Società Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla Legge.-----

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.-----

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso ed ai criteri di liquidazione.-----

L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per Legge.-----

	La Società Cooperativa potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquida-	
	zione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera	
	dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica	
	dello Statuto.-----	
	I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato	
	di liquidazione hanno diritto di recedere.-----	
	-----DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO-----	
	-----Articolo 33-----	
	In caso di scioglimento della Società Cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione del	
	patrimonio sociale residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.-----	
	-----RISTORNI-----	
	-----Articolo 34-----	
	Ove l'Assemblea ne deliberi l'erogazione, il socio, ai sensi dell'art.2545 sexies c.c.,	
	ha diritto ai ristorni, sulla base del risultato di esercizio, proporzionalmente alla	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici, nel rispetto delle condizioni e dei limiti	
	fissati dalla normativa vigente.-----	
	-----Articolo 35-----	
	- Le clausole mutualistiche previste dalla Legge e dal presente Statuto in ordine alla	
	qualificazione di Società Cooperativa a mutualità prevalente, prevista dall'articolo	
	2514 del Codice Civile, concernenti:-----	g*
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei	
	buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato;-----	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci co-	

operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i di-
videndi;-----

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;-----

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della Società, dell'intero patri-
monio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente ma-
turati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; sono
inderogabili e devono essere in fatto osservate, anche per il mantenimento dell'iscri-
zione nell'apposito Albo di cui al secondo comma dell'articolo 2512 del Codice Civi-
le.-----

-----Articolo 36-----

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e nei relativi re-
golamenti attuativi, si applicano le disposizioni del vigente Codice Civile e delle
Leggi speciali sulla Cooperazione, nonché le disposizioni in materia di Società a re-
sponsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.-----

1) Dele: "Cooperativa sociale a r.l." Adde:
"Società Cooperativa sociale" Una pastilla
con due parole, tre lettere e due segni orto-
grafici cancellati.

Simona Pisciotti

Dario Mazzullo

Enrico Calabrese

[Firma]

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.

Taranto 14 gennaio 2022

Firmato digitalmente: Raffaele Disabato Notaio

La cooperativa è esente dall'imposta di bollo in quanto onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/97 come previsto dal punto 27 bis della Tabella - Allegato B al DPR 642/1972